



Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing
Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
Direzione di Settore

COMUNE DI MILANO

DC ATTIVITÀ PRODUTTI

PG 662913/2015

Del 04/12/2015

ASSESSORE

(S) DIRETTORE DI SETTORE

04/12/2015

Milano, 03 dicembre 2015

Oggetto: Modifica Ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 e revoca della ordinanza atti PG 486532/2015 “Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa”.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 relativa a “Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa”;

Vista la sentenza del Tar per la Lombardia n. 141 del 14.01.2014 che ha disposto il parziale annullamento della suddetta ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 ;

Preso atto che la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 20 ha modificato la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) in relazioni alle condizioni e limiti all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante e correlate sanzioni;

Rilevato si ritiene di dover modificare l’art. 8 dell’ordinanza in epigrafe – *vendita in forma itinerante* sia per adeguarsi alla suddetta decisione del giudice amministrativo, sia al fine di garantire la tutela dell’ambiente urbano, nonché la sicurezza pubblica e stradale, quale motivi imperativi di interesse generale, così come definiti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 59/2010, nonché per regolamentare il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante anche in zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

Vista l’Ordinanza atti PG 486532/2015 del 11.9.2015 che qui si intende revocare.

Ciò premesso

Visto

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
- la legge 214/2011
- la legge regionale 8 luglio 2015 n. 20;
- visto il provvedimento di delega Sindacale atti PG 201482 del 18.3.2013.



Atti del Comune

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot PG 78193/2013 del 29/01/2013 e in revoca della successiva modifica atti PG 486532/2015 che l'art. 8 – vendita in forma itinerante sia così riformulato:

Art. 8 - Vendita in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si svolge con mezzi mobili, così come definiti nel regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. E' vietato il commercio itinerante nel centro storico, coincidente dal punto di vista toponomastico con la Zona di decentramento 1, a tutela dei luoghi avente valore archeologico, storico, artistico e ambientale e, per i medesimi motivi, con particolare riferimento agli aspetti inerenti il rispetto del valore ambientale nelle seguenti Vie e Piazze:

ABRUZZI	ARGENTINA	CENISIO
CIMITERO MONUMENTALE	CORIOLANO	GIOVANNI DA CERMENATE
LIMA	LORETO	MELCHIORRE GIOIA
PECCHIO	PLINIO	F. RESTELLI
SASSETTI	DON LUIGI STURZO	XXV APRILE
BELFANTI	VALTELLINA	LEGA LOMBARDA
CASTELBARCO	BUENOS AIRES	XXII MARZO
TRENTO	PALLADIO	CREMA
MARINAI D'ITALIA	UMBRIA ANG. XXII MARZO ANG. CENA	BOLOGNA
VERCELLI	PAOLO SARPI	BRAMANTE
CANONICA	MARGHERA	LUIGI DI SAVOIA
VITTOR PISANI	SAMMARTINI	FERRANTE APORTI
VITRUVIO	FABIO FILZI	ANDREA DORIA
NAPO TORRIANI	PIRELLI	BELFIORE
DUCA D'AOSTA	IV NOVEMBRE	ACCURSIO
ARBE	IMPASTATO	INNOVAZIONE
MACIACHINI	NATTA – AREA MM LAMPUGNANO	PADOVA
REPUBBLICA	di TOCQUEVILLE	



Atti del Comune

3. Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per una estensione non inferiore ai 300 mt.
4. Nelle aree non inibite al commercio itinerante, a fronte di particolari motivi inerenti al rispetto dei valori archeologici, storici, artistici e ambientali, con ulteriori provvedimenti, possono essere introdotti limitazioni orarie nella fascia tra le ore 24,00-8,00.
5. Per la tutela degli stessi valori: archeologici, storici, artistici e ambientali di cui al comma 2° e 4°, è vietato altresì il commercio itinerante:
 - nelle aree sottoposte al “regolamento del verde”;
 - nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
 - nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano, nelle aree di mercato e aree adiacenti lo Stadio Meazza).
6. Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici, di compatibilità col contesto urbano coincidente con la tutela dei luoghi aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale o per altri motivi di pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti.
7. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore.
8. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
9. Le soste, dello stesso operatore e/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 100 metri.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per Il Sindaco
L'Assessore al Commercio, Attività produttive,
Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici

Franco D'Alfonso

Visto :IL Direttore di Settore Dott. Roberto Munarin